

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

* * *

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE – PROCEDURA FAMILIARE-
e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 65 e ss. del C.C.I.I.**

DEBITORI

TUCCI Alberto (c.f. TCCLRT60E03E435P) e **MANCO Elvira** (c.f. MNCLVR64B52F839V) entrambi residenti in Lanciano (CH), alla Via Napoli 15, e assistiti dall'Avv. Giuseppe Natarella con studio in Lanciano, alla via Arco della Posta 5, e-mail: giuseppe.natarella@tin.it, PEC: giuseppe.natarella@legalmail.it.

GESTORE INCARICATO

Avv. Biancamaria Bucco, <c.f. BCCBCM73C50E435H>, con studio in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno 6, indirizzo pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it, e-mail: bianca.bucco@gmail.com, tel e fax 0872/714385

INDICE

1) Premesse	1
2) Attestazioni preliminari	3
2.1. dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista	
2.2. riepilogo delle attività svolte	
2.3 individuazione dell'istituto giuridico	
3) Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il fabbisogno	4
4) quadro patrimoniale e reddituale della famiglia	5
5) verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori	7
6) Indicazione dei costi della procedura	10
7) Origine dello stato di indebitamento	11
8) Proposta di ristrutturazione dei debiti	13
9) piano di ristrutturazione dei debiti	14
10) Valutazione delle cause del sovraindebitamento	15
11) Indicazione della valutazione del merito creditizio	17
12) Conclusioni e attestazione	17

1. PREMESSE

Il sottoscritto avv. Biancamaria Bucco, <c.f. BCCBCM73C50E435H>, nata a Lanciano il 10/03/1973 con studio in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno 6, iscritto all'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Lanciano a decorrere dal 27/10/2000

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

n. iscrizione 248, (pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it), è stato nominato in data 08.04.2024 dall'OCC –Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano- (v. allegati 1) e 2), quale professionista incaricato di assistere i debitori nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e di valutare l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento presentata dal sig. **TUCCI Alberto** (c.f. TCCLRT60E03E435P), nato a Lanciano il 03/05/1960 e dalla sig.ra **MANCO Elvira** (c.f. MNCLVR64B52F839V), nata a Napoli il 12.02.1964, entrambi residenti in Lanciano (CH) – alla Via Napoli 15, domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Natarella con studio in Lanciano, alla via Arco della Posta 5, e-mail: giuseppe.natarella@tin.it, PEC: giuseppe.natarella@legalmail.it, d'ora in poi anche solo “debitori” o “ricorrenti”.

VERIFICATO INOLTRE CHE

- I ricorrenti hanno presentato, all'OCC –Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della quale hanno predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ex artt. 65 e ss. C.C.I.I..

- Il suddetto ricorso è corredato, per ognuna delle parti, della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto;
- certificato storico dello stato di famiglia;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento;
- contratti di finanziamento conclusi con i creditori;
- giustificativi delle spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare;
- certificazione attestante le procedure esecutive mobiliari in corso
- carichi pendenti;
- CRIF.

Requisiti di ammissibilità

Gli istanti si trovano in una situazione di sovra indebitamento come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) CCII, ossia in uno *stato di crisi o di insolvenza del consumatore...*” e vanno inquadrati nella qualifica di “consumatore” inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Lo stato di sovraindebitamento, presente già al momento della presentazione del ricorso, fa ritenere che i debitori non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

Si rileva che

- a) I ricorrenti non risultano aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I. e non sono soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Codice della crisi;
- b) Si sono impegnati a fornire supporto e collaborazione al Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Gestore deposita

RELAZIONE sul PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 65 e ss. del C.C.I.I. e ATTESTAZIONE ex art. 67, comma 4, CCII

2) ATTESTAZIONI PRELIMINARI

2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Lo scrivente professionista, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legata ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori persone fisica;
- di non essere legata ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito/a in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto/a ha determinato il compenso in € 5.935,13 comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

2.2. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

Breve riepilogo delle attività svolte, quali, tra le altre:

- accesso alla banca dati degli archivi pubblici;
- incontri con il debitore;
- attività di circolarizzazione verso creditori istituzionali, quali INPS, INAIL, Comune di Lanciano, Soget, AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE ecc.)
- attività di circolarizzazione verso i creditori indicati dai ricorrenti.

2.3 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dai ricorrenti, secondo lo schema del "piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 66 e seguenti del C.C.I.I. Gli stessi infatti sono conviventi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, ed il sovraindebitamento ha avuto origine comune.

Si tratta di un nucleo familiare composto, alla data di presentazione della domanda, dai soli coniugi che hanno contratto debiti inizialmente per l'acquisto della prima casa, da destinare ad abitazione del nucleo familiare e, successivamente, per far fronte alle esigenze della famiglia, come si specificherà di seguito nel dettaglio.

3) COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE e SPESE per il SOSTENTAMENTO

I ricorrenti hanno indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che il nucleo familiare è così composto:

COMPONENTE	Luogo di nascita	Data di nascita	CODICE FISCALE
Tucci Alberto	Lanciano	03/05/1960	TCCLRT60E03E435P
Manco Elvira	Napoli	12/02/1964	MNCLVR64B52F839V

Oggi gli istanti sono gli unici componenti del nucleo familiare poichè i tre figli della coppia, sposata in regime di comunione dei beni, oggi economicamente indipendenti, hanno lasciato il nucleo familiare come da certificato stato di famiglia (v. documento xx allegato al ricorso).

Più precisamente i figli sono;

- Tucci Valentina, nata a Lanciano il 30/09/85 è attualmente residente in Altino convivente con il nucleo familiare fino al 5.9.2011:
- Tucci Francesco Paolo nato a Lanciano il 6/11/1988 residente in Lanciano convivente con

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

il nucleo familiare fino al 20.6.2014;

- Tucci Rita, nata a Lanciano il 20/08/1992 e residente in Altino convivente con il nucleo familiare fino al 5.8.2015.

I figli erano conviventi con la coppia all'origine del sovraindebitamento, pertanto, il nucleo era composto all'epoca da cinque persone.

Le spese correnti indicate come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, come oggi composto, ammontano a complessivi euro 1.615,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

Tabella 1

Spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare	
Descrizione	Importo
Canone di affitto immobile come da contratto all. e oneri condominiali (€ 15,00 mensili)	€ 365,00 -
Spese alimentari	€ 500,00 -
Utenze (acqua, luce, gas, amm., ecc...)	€ 300,00 -
Carburante e spese auto	€ 150,00 -
Spese per la cura della casa e della persona	€ 200,00 -
Straordinarie	€ 100,00 -
Totale mensile	€ 1.615,00
Totale annuale	€ 19.380,00

I coniugi vivono in un appartamento condotto in locazione sito in Lanciano, alla via Napoli 15, in forza di contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra Manco Elvira in data 22/05/2018 con il sig. Colacioppo Marcello della durata di tre anni (01/06/2018-01/06/2021), rinnovato, al canone annuo di euro 4.200,00 (v. allegato 11). Le spese per oneri condominiali ammontano ad € 180,00 annui (€ 15,00 mensili).

A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione dell'Ill.mo Giudice adito, le spese indicate appaiono congrue per i seguenti motivi:

- sono corredate da adeguati giustificativi;
- sono in linea con i parametri di cui agli indicatori Istat per una famiglia della stessa tipologia e residente in un piccolo comune.

I ricorrenti contribuiranno alla copertura delle spese per il mantenimento della famiglia nella misura del 50% ciascuno, destinando ai creditori le rispettive disponibilità residue ripartendole in proporzione ai propri debiti.

4) QUADRO PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA FAMIGLIA

Per completezza espositiva si precisa che, come indicato dai ricorrenti:

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

La sig.ra Manco nel 2020 e nel 2021 ha prestato attività come operatore socio sanitario alle dipendenze della cooperativa Sociale Sirio <cf 06629800720> corrente in Bari, che aveva in appalto servizi erogati per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con sede di lavoro Ortona, con una retribuzione mensile media di circa € 1.000,00.

La sig.ra Manco Elvira dal 16/12/2021 svolge attività di lavoro dipendente presso la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti <c.f. 02307130696> con la qualifica di operatore socio sanitario ed è inquadrata a tempo pieno con un reddito mensile di circa **€ 1.700,00** (considerata la tredicesima mensilità). La ricorrente, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato full time, ha avuto quindi un miglioramento della sua situazione economica dal 2022.

Attualmente sulla retribuzione mensile grava una cessione del quinto pari ad € 255,00 a favore della Avvera spa e, pertanto, la retribuzione al netto della cessione è pari a circa € 1.400 mensili.

- Il sig. Tucci Alberto svolge attività di lavoro dipendente ed è assunto presso la ASL di Lanciano-Vasto -Chieti <c.f. 02307130696> a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di operatore socio sanitario con una retribuzione mensile pari ad euro 1.600,00 circa (considerata la tredicesima mensilità). Sulla retribuzione attualmente gravano pignoramenti, deleghe e cessioni per un importo complessivo di € 639,00 e, pertanto, la busta paga al netto delle cessioni oggi ammonta ad € 800,00 circa. Secondo la scala di equivalenza per integrazione del reddito pari a 1,5 (per nucleo di due adulti) moltiplicato per l'assegno minimo riferito al 2024 di € 1.000,00 (considerato che la modifica dell'art. 545 cpc ha innalzato l'assegno minimo impignorabile da € 702 ad € 1.000) la somma € 1.500,00 rappresenta la soglia minima al di sotto della quale si ritiene che la famiglia non abbia un tenore di vita dignitoso.

Dalle dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare emerge il seguente prospetto:

REDDITI	TUCCI ALBERTO	MANCO ELVIRA
Dichiarazione 2021 redditi 2020	€ 20.615,00	€ 13.958,00
Dichiarazione 2022 redditi 2021	€ 20.994,00	€ 12.602,00
Dichiarazione 2023 anno 2022	€ 21.106,00	€ 22.206,00

I ricorrenti non posseggono beni mobili registrati ed utilizzano, per recarsi a lavoro e per le esigenze del nucleo familiare un'auto, FIAT TIPO Station Wagon trg. FP392MY di proprietà del figlio Tucci Francesco.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Si precisa che questa, pur risultando intestata al figlio, è stata acquistata con denaro della sig.ra Manco Elvira con le somme derivanti da un contratto di finanziamento stipulato con la soc. Avvera Spa nel mese di luglio 2023.

Il bene è necessario per gli spostamenti della famiglia e tutti i costi (bolli, assicurazione e carburante) sono a loro carico. La sig.ra Manco con i turni di lavoro era impossibilitata all'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro.

5) VERIFICA del SOVRAINDEBITAMENTO ed ELENCO DEI CREDITORI

SITUAZIONE DEBITORIA TUCCI ALBERTO

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
FIRE SPA	15/11/2007		€ 97.159,12	Chirografo 50%
IFIS Investing spa ex BNL	30/08/2006	€ 20.000,00	€ 9.940,00	Chirografo 50%
REVALEA Spa (ex MBCredit Solution prima Banca Ifis - BNL)		€ 3.000,00	€ 3.195,24	Carta revolving
SANTANDER	1/1/10	€ 29.400,00	€ 1.078,00	Chirografo con delega di pagamento
SANTANDER	1/1/2011	€ 18.000,00	€ 8.250,00	Chirografo con delega di pagamento
BANCA PRIVATA Leasing SPA ex Fide	21/7/19-30/6/29	€ 27.600,00	€ 12.155,97	Chirografo con cessione del quinto
IFIS Investing spa ex in Linea spa (finanziamento+carta)		€ 13.673,99 (somma precettata-capitale € 8.131,39)	€ 10.200,00	Chirografo in corso pignoramento presso terzi su decreto ing.
AG. EN. RISCOSSIONE			€ 2.662,22	Definizione agevolata in corso
TOTALE			€ 144.640,63	

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

TUCCI ALBERTO

Il credito di **FIRE Spa** trae origine dal finanziamento contratto originariamente da entrambi i ricorrenti con la BANCA POPOLARE di PUGLIA e BASILICATA. La posizione comune è relativa al mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, che è stata poi oggetto di pignoramento immobiliare conclusosi con vendita all'asta.

Si precisa che i ricorrenti contraevano con l'Istituto di credito un primo mutuo in data 26.1.2006 (per atto notar Paolo Ferrari rep. 3274 racc. 977 di € 160.000,00 con tasso variabile decorrenza 01/02/2006 (scad. 31.1.36) la rata mensile era di circa € 870,00 fino 31.10.2007. A distanza di circa 18 mesi a causa di un notevole aumento dei tassi di interesse le parti, dietro

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

consiglio dello stesso Istituto, si determinarono a stipulare un secondo mutuo di € 195.000,00 stipulato in data 16/10/2007 rep. 5746 racc 2461 per atto Notar Ferrari a tasso fisso con rata costante di € 1.190,52 (durata 15/11/2007-15/10/2037). Con questo secondo mutuo è stato estinto il primo. Questo secondo contratto ha comportato un aggravio di spese (compenso notaio per atto pubblico, costi iscrizione ipotecaria, ecc.) oltre che un maggiore capitale finanziato.

In quel periodo il nucleo familiare era composto da cinque persone, i coniugi ed i tre figli rispettivamente di anni 15, 18 e 21.

L'Immobile è stato espropriato dalla Banca mutuante che ha promosso la procedura di es. imm. N. 40/2010 incardinata davanti al Tribunale di Lanciano conclusasi con l'emissione del decreto di trasferimento n. rep. 293/2014, valore di aggiudicazione dei beni € 79.210,00.

Il credito oggi è stato acquistato dalla POP NPLs 2020 s.r.l. e FIRE Spa, procuratrice di POP NPLs, che in data 4/01/2024 ha notificato precetto e pignoramento mobiliare, per il residuo, al sig. Tucci Alberto con richiesta dell'assegnazione della somma di € 185.795,64 nella proc. 82/2024 (il pignoramento è in coda perché non vi è capienza sullo stipendio). I ricorrenti sono obbligati in solido e la creditrice procederà anche nei confronti della sig.ra Manco vista l'incapienza del patrimonio del sig. Tucci, con ulteriore aggravio di spese per il recupero. Il precetto le era stato già notificato ma solo per un errore procedurale non ha ancora avuto corso l'esecuzione.

Il debito come precisato dalla Fire spa, su richiesta del sottoscritto gestore ammonta ad € 194.318,24 e grava su ognuno dei ricorrenti nella misura del 50% (come riportato in tabella).

IFIS NPL Investing spa, debito relativo ad una posizione comune con il coniuge riguarda un finanziamento originario di € 20.000,00 contratto con BNL Gruppo BNP Paribas il 30/08/2006 che prevedeva il rimborso in 60 rate di cui ne sono state pagate 31.

Dall'interrogazione alla Banca d'Italia ad oggi risulterebbe un debito residuo di € 19.880,00. Il creditore non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito avanzata dal Gestore.

REVALEA SPA (per MBCredit Solution credito proveniente da Banca IFIS e in origine BNL Gruppo BNP Paribas) posizione relativa ad una carta di credito con uno scoperto, come da precisazione del creditore, di € 3.195,23.

IFIS NPL Investing spa (già IFIS NPL Spa) debito che fa capo al solo sig. Tucci Alberto (credito inerente un finanziamento stipulato con la soc. LINEA spa fusa con COMPASS spa che ha ceduto il credito a COFACTOR spa fusa con CREDITTECH Spa che ha ceduto a sua volta il credito ad IFIS). In forza del predetto contratto è stato emesso da Tribunale di Lanciano, nei confronti del sig. Tucci Alberto, Decreto ing. 217/21 per complessivi € 8.131,39 (di cui € 6.092,71 per contratto di finanziamento ed € 2.038,68 per carta revolving contratto stipulato con Compass che ha ceduto il credito a Cofactor fusasi poi con Creditech che ha ceduto il proprio credito a

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Banca Ifis del gruppo IFIS NPL come rappresentato nel decreto ingiuntivo) .

In forza del predetto titolo la società creditrice ha notificato al sig. Tucci a marzo 2022 pignoramento presso terzi con decorrenza della trattenuta da maggio 2022. Nel mese di maggio 2024 il residuo ammonta ad € 10.200,00. L'addebito mensile del pignoramento sulla stipendio risulta pari ad € 259,37.

Il debito nei confronti di **SANTANDAR Consumer Bank** spa (già Santander consumer Unifim spa) è sorto, sempre in capo al sig. Tucci in forza di contratto di:

2) **delegazione di pagamento n. 45038** con decorrenza 01/01/2010-31/12/2019 capitale iniziale 29.400 (le somme erogate sono nettamente inferiori poiché a monte vengono trattenuti gli interessi a scalare) rate da € 245 residuo al 27.5.24 € 1.078,00.

Si fa notare che il capitale effettivo erogato è pari ad € 18.923 (poiché sono state trattenute alla fonte € 5.868,00 per interessi euro 2.719,00 costo intermediazione ed € 378,00 commissioni bancarie)

2) **delegazione di pagamento nr. 77563** decorrenza 01/01/2011 (durata 31/01/2011-31/12/2020) capitale € 18.000,00 rate da € 150,00 residuo al 27.5.24 € 8.250,00.

La società in sede di precisazione del credito ha specificato che gli originali dei contratti sono andati smarriti.

Il credito di **BANCA PRIVATA LEASING** (ex FIDE spa), prestito contro cessione del quinto rate € 230,00 cad. dal 31/07/2019-30/06/29 per complessivi € 27.600 (€ 13.684,21 utilizzati per l'estinzione di precedente finanziamento del 1/7/2015) € 6.597,47 trattenute per interessi poi commissioni di intermediazione (580) e spese istruttoria (400) somma effettivamente erogata € 6.271,00. Al 31.05.24 residuo 12.155,97

SITUAZIONE DEBITORIA MANCO ELVIRA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
FIRE SPA			€ 97.159,12	Chirografo 50%
IFIS Investing spa ex BNL	30/08/2006	€ 20.000,00	€ 9.940,00	Chirografo 50%
AVVERA Spa	25/7/23-30/8/33	€ 30.600,00	€ 28.305,00	Chirografo
AG. EN. RISCOSSIONE			€ 1.572,00	Definizione agevolata in corso
TOTALE			€ 136.978,39	

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

MANCO ELVIRA

Nei debiti della signora vanno inseriti quelli in comune con il marito inerenti alla posizione FIRE

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

spa (ex Banca Popolare Puglia e Basilicata) e IFIS Investing spa (ex BNL) come sopra descritti.

La ricorrente ha inoltre un debito con **AVVERA spa**, finanziamento n. 589856 di luglio 2023 (durata 120 mesi) con cessione del quinto con decorrenza settembre 2023 di € 255,00 mensili. Somma da restituire € 30.600,00 importo erogato al netto degli interessi € 21.603,91.

QUADRO GENERALE SINTETICO della SITUAZIONE DEBITORIA MANCO-TUCCI

DEBITORE	Crediti preded.	Crediti privilegiati	Crediti chirograf.	Totale generale
TUCCI Alberto	€ 3.561,88	€ 2.622,22 Ag. E.	€ 34.346,19	€ 44.911,48
		€ 4.381,19 Advis.		
MANCO Elvira	€ 3.373,25	€ 1.572,00 Ag. E.	€ 28.305,00	€ 37.399,45
		€ 4.149,17 Advis.		
TUCCI-MANCO			€ 214.198,24	€ 214.198,24
TOTALI	€ 6.935,13	€ 12.724,58	€ 277.382,00	€ 296.509,68

6) COSTI della PROCEDURA

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono state inserite in prededuzione le competenze dovute a favore dell'OCC per le attività svolte e da svolgere in costanza di procedura per € 5.923,13 quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento.

TUCCI Alberto	€ 3.048,28
MANCO Elvira	€ 2.886,85
TUCCI-MANCO	€ 5.935,13

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono stati previsti ed appostati complessivi € 1.000,00 al fine di affrontare i costi amministrativi e le spese bancarie di tenuta conto che si presenteranno in corso di procedura e per la durata del piano

TUCCI Alberto	€ 513,60
MANCO Elvira	€ 446,40
TUCCI-MANCO	€ 1.000,00

CREDITO dell'avv. Giuseppe Natarella (Advisor) in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc che vanta un credito complessivo di € 8.530,36 (comprensivo di spese generali 15% iva e cap come per legge) così ripartito

TUCCI Alberto	€ 4.381,19
MANCO Elvira	€ 4.149,17
TUCCI-MANCO	€ 8.530,36

Le competenze dell'OCC e dell'advisor avv. Giuseppe Natarella sono state inserite in proporzione dell'entità del debito complessivo imputato alla massa e cioè il 51,36% a Tucci Alberto ed il 48,64% a Manco Elvira (i valori percentuali sono stati ottenuti approssimando le cifre decimali

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

originariamente 51,3608 e 48,6392)

7) ORIGINE dello STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'indebitamento della coppia, come precisato in tabella, ha avuto origine nel gennaio del 2006 quando è stato contratto il primo mutuo per l'acquisto della casa, estinto poi ad ottobre 2007 con l'accensione di un secondo mutuo a tasso fisso, sempre con lo stesso istituto (come sopra specificato) con una rata mensile fissa di € 1.190,52.

Nel 2006 i coniugi avevano acceso un ulteriore finanziamento con la BNL S.p.a. di originari € 20.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile con un piano di ammortamento di 60 rate di cui sono state corrisposte solo 31.

Nel 2006 i coniugi lavoravano entrambi, il sig. Tucci era dipendente della ASL Lanciano vasto-Chieti mentre la sig.ra Manco prestava la sua attività lavorativa, già dal 2003, come dipendente di varie cooperative sociali con una retribuzione media mensile di circa € 800,00. Pur trattandosi di lavori con contratti a tempo determinato e cambiando spesso la società datrice di lavoro, la sig.ra Manco ha sempre lavorato con continuità. Da novembre 2011 a dicembre 2014 la sig.ra Manco era dipendente della coop. sociale AZZURRA e i problemi economici sono iniziati perchè la società datrice di lavoro non corrispondeva più regolarmente gli stipendi.

La diminuzione delle entrate (non essendo regolare il pagamento dello stipendio della sig.ra Manco) non consentiva più di far fronte alle spese familiari ed alla rata di mutuo.

Nel 2010 il sig. Tucci fu costretto a ricorrere ad un nuovo finanziamento (Santander) con delega di pagamento sullo stipendio. Nel 2011 a causa di un grave problema di salute della figlia il sig. Tucci fece ricorso ad altro finanziamento sempre con SANTANDER e con delega di pagamento, per far fronte alle spese mediche per € 11.786,78 per un intervento urgente presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena come da fatture allegate (doc 15). L'urgenza non ha consentito di effettuare la prestazione attraverso il SSN. Oltre le spese per l'intervento, la famiglia ha dovuto sostenere spese per il soggiorno a Modena. La sig.ra Manco, per stare vicino alla figlia, si è trasferita per un mese ed ha alloggiato nelle strutture messe a disposizione per i familiari dei pazienti, ma ha comunque dovuto sostenere spese per il vitto, mezzi di trasporto, ecc..

In quegli anni (dal 2011 al 2014) la sig.ra Manco maturò un credito di circa € 7.075,00 nei confronti della Coop. Azzurra. La società veniva sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa dinanzi al Tribunale di Chieti (RG n. 1/17) e solo nel 2020 le veniva comunicata la definitiva ammissione al passivo per una somma di € 8.880,00 in privilegio che percepì anni dopo per un importo inferiore, quando la situazione era degenerata.

Nel frattempo la banca, a fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, iniziava un'esecuzione immobiliare nei confronti dei ricorrenti conclusasi con la vendita dell'immobile.

A questo punto dal 2014, venduto l'immobile, la famiglia ha dovuto affittare un appartamento aggiungendo alle spese correnti anche il canone di locazione.

Nel 2019 il sig. Tucci contraeva un ulteriore finanziamento con Fide Spa (oggi BANCA Privata

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Leasing) per far fronte ai bisogni della famiglia somma di € 27.600,00 con cessione del quinto (€ 13.684,21 per estinzione precedente finanziamento) somma erogata al netto di commissioni ed interessi € 6.271,00.

Nel periodo 2011-2015 i tre figli hanno lasciato il nucleo familiare e gli istanti, pur se in misura minima e con l'aiuto dei familiari, hanno contribuito alle spese per i matrimoni e la loro nuova sistemazione.

Nel 2015 la sig.ra Manco ha trovato un nuovo lavoro ed ha ricominciato di nuovo a percepire regolarmente una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, ma la situazione debitoria era diventata insostenibile.

Nel 2021 la sig.ra Manco è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla ASL Lanciano Vasto Chieti con un netto miglioramento della sua situazione reddituale. Nel 2023 la coppia ha avuto necessità di acquistare una nuova autovettura indispensabile per raggiungere l'attività lavorativa e così nel mese di luglio 2023 la sig.ra Manco accendeva un nuovo finanziamento con Avvera spa con delega di pagamento con una rata mensile di € 255,00.

La somma è stata accreditata sul conto della signora (come risulta da estratto conto) e quasi contestualmente girata con bonifico a favore del figlio Tucci Francesco. Si precisa che, in sede di incontro con la sig.ra Manco, la situazione è stata portata alla sua attenzione per avere una spiegazione. La stessa ha riferito che la somma è servita ad acquistare l'auto costata € 14.300,00 (€ 11.000,00 giusta fattura n. 354/23 del 28.8.23 ed ulteriori € 3.300,00 versati in contanti come annotato nella proposta di vendita). L'auto, di seconda mano, ha manifestato subito dei vizi/difetti con necessità di manutenzione. Il suo valore economico è modesto, ma il mezzo è indispensabile alla signora per raggiungere il posto di lavoro (per via dei turni che non consentono di servirsi di mezzi pubblici) e per le esigenze della famiglia tenendo conto anche dell'età dei ricorrenti e del fatto che il sig. Tucci ha problemi di salute.

La ricorrente ha spiegato che a giugno 2023 aveva avanzato all'Agenzia delle Entrate istanza per la definizione agevolata del suo debito nei confronti dell'Ente. Quando, nel mese di luglio, ha avuto necessità di acquistare l'auto, non essendo ancora definita la posizione e temendo l'applicazione di un fermo amministrativo (quindi l'impossibilità di utilizzare il mezzo per raggiungere la sede di lavoro), ha fatto acquistare l'autovettura dal figlio.

La richiesta di definizione agevolata ha avuto esito positivo ed è tutt'ora in corso di esecuzione. Secondo le precisazioni di credito fornite dagli Enti di riscossione, non vi sarebbero ulteriori posizioni creditorie rispetto a quelle dichiarate.

Nessun altro creditore avrebbe avuto la possibilità di richiedere il fermo amministrativo né l'interesse a soddisfarsi su un'auto di seconda mano, poiché, l'azione esecutiva sarebbe stata antieconomica rispetto al valore del bene.

La somma in eccesso di circa euro 7.000,00 (finanziamento erogato al netto delle somme per acquisto auto) è stata utilizzata per ripianare alcune posizioni debitorie nei confronti del figlio che negli anni precedenti aveva aiutato i genitori a fronteggiare il pagamento di alcuni debiti tributari

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

e spese urgenti per la famiglia.

8) PROPOSTA di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI

La proposta dei ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura di n. 48 rate mensili di complessivi euro 1.200,00 così distribuite:

Il sig. TUCCI ALBERTO verserà euro 500,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale di € 24.000,00 nel periodo considerato oltre € 2.622,22 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 26.622,22.

Stipendio mensile al lordo delle Trattenute (pignor. Deleghe e cessioni)	€ 1.400,00
Rateo mensilità aggiuntive (13 [^] mensilità)	€ 117,00
totale	€ 1.517,00
Spese per il sostentamento al 50%	€ 807,50
Definizione agevolata (divisa per ratei mensili) fino al 30.11.27	€ 73,00
RESIDUO	€ 636,50

La sig.ra MANCO ELVIRA verserà euro 700,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale di € 33.600,00 nel periodo considerato oltre € 1.572,00 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 35.172,00.

Stipendio mensile al lordo delle Trattenute (pignor. Deleghe e cessioni)	€ 1.600,00
Rateo mensilità aggiuntive (13 [^] mensilità)	€ 133,00
totale	€ 1.733,00
Spese per il sostentamento al 50%	€ 807,50
Definizione agevolata (divisa per ratei mensili) fino al 30.11.27	€ 45,00
RESIDUO	€ 880,50

Con le somme i debitori si propongono di soddisfare nella misura del 100% i crediti prededucibili e privilegiati (Agenzia delle Entrate) e Avv. Natarella (advisor) e propongono una soddisfazione parziale dei crediti chirografari. Si precisa che con riferimento ai crediti vantati dall'Agenzia Entrate riscossione si propone l'integrale soddisfacimento sulla base della rateizzazione già in essere che sino ad oggi è stata correttamente adempiuta.

I ricorrenti si offrono di pagare le somme indicate per un periodo di quattro anni e questo arco temporale rende la proposta più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria che avrebbe una durata di tre anni.

ATTIVO

I sig.ri TUCCI e MANCO non risultano proprietari di alcun bene immobile (v. allegato 18) pertanto la massa attiva che i ricorrenti possono mettere a disposizione è data dalle sole entrate mensili rappresentate dagli stipendi.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

La somma complessiva messa a disposizione, come sopra dettagliata ammonta a complessivi € 61.794,22 da distribuire in proporzione alle masse passive riepilogate.

9) PIANO di RISTRUTTURAZIONE

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
TUCCI	Prededuzione	OCC	€ 3.048,28	€ 3.048,28	100
TUCCI	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 513,60	€ 513,60	100
TUCCI	privilegio ex art. 2751 bis	Avv. Natarella	€ 4.381,19	€ 4.381,19	100
TUCCI	Privilegio (definizione agevolata)	Agenzia ENTRATE	€ 2.622,22	€ 2.622,22	100
	Chirografo	Debiti personali (Santander- Banca privata- Revalea-Ifis) e posizioni comuni (IFIS e FIRE)	€ 141.445,31	€ 16.051,71	11,36
TOTALE			€ 152.010,60	€ 26.622,00	

Il piano di ristrutturazione del sig. TUCCI pertanto il versamento di n. 48 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologazione proposta, che saranno versate su un conto corrente della procedura con cadenza mensile.

Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare, successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100% con la precisazione che il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate verrà pagate alle scadenze previste nella definizione agevolata.

Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura dell'11,36% e comuni nella misura complessiva del 30,66. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
MANCO	Prededuzione	OCC	€ 2.886,85	€ 2.886,85	100
MANCO	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 446,40	€ 446,40	100
MANCO	privilegio ex art. 2751 bis	Avv. Natarella	€ 4.149,17	€ 4.149,17	100

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

MANCO	Privilegio (definizione agevolata)	Agenzia ENTRATE	€ 1.572,00	€ 1.572,00	100
MANCO	Chirografo	personale e comune (FIRE e IFIS)	€ 135.404,38	€ 26.117,58	19,30
TOTALE			€ 144.459,93	€ 35.172,00	

Il piano di ristrutturazione della sig.ra MANCO prevede, pertanto, il versamento di n. 48 rate da € 700,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologazione proposta, che saranno versate su un conto corrente della procedura con cadenza mensile.

Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare, successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100% con la precisazione che il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate verrà pagato alle scadenze previste nella definizione agevolata.

Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura del 19,30 e comuni nella misura complessiva del 30,66. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo

RIEPILOGO PROPOSTA

TUCCI		RESIDUO	percentuale	MANCO		RESIDUO	percentuale
ATTIVO	€ 26.622,00			ATTIVO	€ 35.172,00		
OCC	€ 3.048,28	€ 23.573,72	100,00%	OCC	€ 2.886,85	€ 32.285,15	100,00%
Fondo spese occ	€ 513,60	€ 23.060,12	100,00%	Fondo spese occ	€ 446,40	€ 31.838,75	100,00%
Advisor	€ 4.381,19	€ 18.678,93	100,00%	Advisor	€ 4.149,17	€ 27.689,58	100,00%
AG. ENTRATE	€ 2.622,22	€ 16.056,71	100,00%	AG. ENTRATE	€ 1.572,00	€ 26.117,58	100,00%
CHIROGRAFI	€ 16.056,71	€ 0,00	11,36%	CHIROGRAFI	€ 26.117,58		19.30%

10 LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno portato all'indebitamento sono state, inizialmente, il mancato regolare pagamento degli stipendi della sig.ra Manco che non hanno consentito al nucleo familiare, allora composto da cinque persone, di pagare con regolarità la rata di mutuo. Dal 2011 al 2014 venendo meno la regolarità dell'entrata che era interamente destinata alla rata di mutuo sono iniziate le difficoltà economiche.

Nel 2010 la famiglia ha avuto la necessità di ricorrere ad una struttura non convenzionata per l'intervento della figlia e ciò ha contribuito ad aggravare la situazione ed ha reso necessario un ulteriore finanziamento poiché vi erano le risorse necessarie a fronteggiare le spese mediche. L'espropriazione definitiva dell'immobile nel 2014 ha comportato un'ulteriore crescita delle spese per l'esborso per il trasloco, caparra e poi i costi per i canoni di locazione.

Nel 2023 è stato necessario acquistare una nuova auto con le modalità precisate.

Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Gli istanti hanno contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere *avuto*

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito del momento. Hanno sempre cercato di onorare gli impegni assunti e difatti i finanziamenti sono stati ottenuti a fronte di deleghe di pagamento e di cessioni del quinto dello stipendio. I prestiti sono stati contratti per far fronte alla carenza di liquidità necessaria a sopperire i bisogni della famiglia.

Va sottolineato che, come si preciserà in seguito, le varie finanziarie non sempre hanno tenuto conto correttamente del merito creditizio.

I ricorrenti negli anni hanno sempre regolarmente pagato i canoni di locazione dell'immobile occupato, le spese condominiali, hanno cercato di ripianare le posizioni relative ai debiti tributari aderendo alla definizione agevolata che stanno adempiendo con regolarità. Hanno messo a disposizione i loro redditi con trasparenza al momento della richiesta dei finanziamenti e, nei limiti delle loro capacità, hanno sempre cercato di adempiere alle obbligazioni senza porre in essere atti in frode ai creditori. La posizione degli istanti si è aggravata a causa della perdita del reddito della sig.ra Manco, avvenuta dopo la stipula del secondo mutuo, dei problemi di salute della figlia che hanno richiesto il ricorso a strutture sanitarie non convenzionate e poi le spese per il trasloco (caparre e canoni di locazione) dopo la vendita all'asta dell'immobile hanno aggravato sempre più la situazione economico/patrimoniale della famiglia.

Va considerato che la sig.ra Manco si è sempre adoperata attivamente nella ricerca di un lavoro e, difatti, anche prima dell'assunzione presso la struttura pubblica a tempo indeterminato ha accettato impieghi precari e fuori sede pur di contribuire alla gestione della famiglia.

Recenti pronunce della giurisprudenza di merito ritengono che la formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura. In sintesi, secondo le Corti di merito, non si tratta di premiare in positivo il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere in negativo il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024).

Il giudizio andrebbe enucleato anche tenendo conto della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi pienamente conto del loro progressivo indebitamento (Appello Bologna 9.2.24).

11) INDICAZIONE DELLA VALUTAZIONE del MERITO CREDITIZIO

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art. 68 CCII, occorre valutare se lo stato di

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

La norma impone al finanziatore di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale- attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall’interrogazione di una banca dati e quindi l’esito negativo della suddetta verifica può e dovrebbe precludere al consumatore immeritevole l’accesso al credito.

Nel caso di specie risulta che solo il primo finanziamento del 2006 con la BNL ed il primo mutuo con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata siano stati accesi nel rispetto del merito creditizio. Il secondo mutuo (pur estinguendo il primo) prevedeva una rata al limite del rispetto dei parametri di una corretta valutazione del merito creditizio. Tutti i successivi finanziamenti contratti dal sig. Tucci sono stati concessi in violazione del merito creditizio (confronta tabella all. 12) anche in considerazione che gli stessi erano già morosi e quindi segnalati come cattivi pagatori (l’esecuzione immobiliare era iniziata già nel 2010). La verifica del merito creditizio ha comportato difficoltà poiché non è stato sempre possibile indicare con esattezza le rate dei finanziamenti antecedenti (per via delle morosità e del fatto che alcuni venivano estinti e riaccessi con enorme aggravio di costi).

L’ultimo finanziamento acceso dalla sig.ra Manco con Avvera spa sembra rispettare i requisiti del merito creditizio.

Le tabelle potrebbero presentare degli errori, ma possono essere considerate indicative rispetto ad una concessione del credito posta in essere con poca prudenza perché erogata quasi sempre a fronte di deleghe e cessioni di dipendenti pubblici.

12) CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente quale Gestore, ritiene che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai ricorrenti consentono di esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione prodotta **a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.**

I dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell’ulteriore documentazione fornita, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Pertanto, lo scrivente professionista nominato Gestore della Crisi, ascoltati i ricorrenti ed esaminata la documentazione messa a disposizione della procedura, attesta che la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposti dai ricorrenti, pur con l’alea che

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Lanciano, 24/07/2024

Con osservanza

Il Gestore
Avv. Biancamaria Bucco

ALLEGATI

1. Provvedimento Nomina OCC Tucci
2. Provvedimento Nomina OCC Manco
3. Copia Carta identità e c.f. Tucci
4. Copia Carta identità e c.f. Manco
5. Preventivo sottoscritto
6. Relazione del debitore
7. Copia verbale di inizio operazioni Manco
8. Copia verbale di inizio operazioni Tucci
9. Precisazioni dei Crediti Tucci
10. Precisazione crediti Manco
11. Contratto locazione
12. Prospetto merito creditizio
13. Documenti acquisto auto
14. Richiesta emolumenti e ammissione al passivo
15. Spese mediche Tucci Rita
16. Estratto per riassunto di matrimonio
17. Certificato procedure esecutive in corso
18. Interrogazione Ag. Territorio
19. Definizione agevolata Tucci
20. Definizione agevolata Manco
21. Decreto ing. Ifis e pignoramento